

COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO (Provincia di Teramo)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 1 del Reg. Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DI
POLIZIA URBANA.

del 05/02/1998

L'anno millenovecentonovantotto addì cinque del mese di Febbraio alle ore 21,10 e nella Sala Consiliare del Municipio.

In corso di seduta di prima convocazione, in sessione straordinaria e pubblica, partecipata a norma di legge ai signori Consiglieri, prima di passare alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno, risultano:

1) NORI UGO	Presente
2) D'ADIUTORIO CARLO	Assente
3) FERRETTI MICHELE	Presente
4) DI GIAMBATTISTA ALESSANDRO	"
5) IACHETTI FRANCO	"
6) NORI DINO	Assente
7) MATONI TOMMASO	Presente
8) DI VALENTINO MARCELLO	"
9) DI FELICE GIUSEPPE	"
10) VALLERIANI GIACINTA	"
11) DI DONATANONIO ANGELO	"
12) BARNABEI DOMENICO	"
13) MARTEGIANI ANTONIO	"
14) CATALINI FIORENZO	"
15) DE REMIGIS CAMILLO	"
16) FAIAZZA CANDIDA	"
17) ELEUTERI REMO	"

Assegnati n. 17
in carica n. 17

Presenti n. 15
Assenti n. 2

I consiglieri presenti sono in numero legale per poter validamente deliberare.
Svolge le funzioni di Presidente il Sig. NORI UGO nella sua qualità di Sindaco -
Assiste il Segretario Capo Dr. Sandro Di Francesco.

Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i Sigg.:=====

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, sono stati espressi i pareri in ordine alla regolarità tecnica, contabile e di legittimità, ai sensi dell'art. 53 della legge 8/6/1990, n. 142.

Relaziona sull'argomento l'Assessore Dott. Alessandro Di Giambattista, il quale ricorda che, in data 19/01/1998, ha notificato ai Capigruppo Consiliari i nuovi regolamenti di Polizia Urbana e Rurale;

La redazione dei nuovi regolamenti si è resa necessaria, in quanto quelli vigenti risalgono addirittura agli anni 50 e quindi alla luce della nuova normativa oggi vigente appaiono del tutto fuori della realtà;

Fa presente che la stesura del regolamento è stata realizzata insieme all'ufficio di Polizia Urbana e che il contenuto degli stessi è perfettamente armonizzato con la normativa vigente;

Invita, quindi, il Presidente a farli approvare dal consiglio.

Il Consigliere Eleuteri, prendendo la parola, è dell'avviso che si tratta di "inutili strumenti" in quanto oggi esistono leggi e regolamenti generali che regolano la materia nel migliore dei modi. In ogni modo, manifesta alcune perplessità in alcuni articoli e in modo particolare contesta l'art. 4, laddove viene specificato che: "Il servizio di polizia urbana è diretto dal Sindaco a mezzo del personale dell'ufficio di polizia municipale..." Appare evidente che il Sindaco, sostituendosi ai vigili andrebbe a commettere un abuso. Secondo lui, alla luce del D.P.R. 29/93 e della legge 127/97, il Comandante dei Vigili, responsabile di quel servizio, dovrebbe gestirlo direttamente ed autonomamente, rispondendo in prima persona per quello che fa e laddove non dovesse riuscire ad ottenere i risultati sperati. Non è d'accordo con il punto 1) dell'art. 13, dove viene sancito che "è vietato lavorare nelle porte di case, botteghe o magazzini". Il suo dissenso deriva dal fatto che se, dovesse riprendere l'attività artigianale in paese, sarebbe penalizzante per gli artigiani non poter lavorare dinanzi alla loro bottega, come da tradizione consolidata nella storia di Montorio.

Non riesce a capire bene il contenuto dell'art. 20 dove si precisa che "è vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile". Sollecita l'Amministrazione a riattivare tutte le fontanelle che prima erano attivate in paese e che rappresentavano una caratteristica unica. Art. 27: ritiene penalizzante per i proprietari di case di sgomberare dalla neve i marciapiedi. Rimane perplesso quando all'art. 42 legge che "I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo". Infine ritiene troppo esigue le sanzioni previste per i mestieri rumorosi ed incomodi.

Stesso discorso di perplessità evidenzia per il regolamento di polizia rurale. Il Consigliere De Remigis trova i regolamenti in discussione allineati con la normativa vigente. Anticipa l'astensione del suo gruppo, in quanto ha constatato che l'Amministrazione non si è preoccupata di far riattivare le fontane pubbliche, rare nel territorio ed inoltre trova i regolamenti molto repressivi e poco istruttivi.

Il Consigliere Catalini chiede l'abolizione del punto i) dell'art. 13 dove si parla del divieto di lavorare dinanzi alle botteghe....".

Il Sindaco risponde proponendo che venga aggiunta la dicitura "Salvo diversa disposizione, con apposita ordinanza Sindacale".

Il relatore Di Giambattista, rispondendo agli interventi nel dibattito precisa che i regolamenti sono stati redatti secondo legge, che la competenza del Sindaco di cui all'art. 4 è sancita dalla legge e che la maggioranza è d'accordo ad integrare il punto i) dell'art. 13, come proposto dal Sindaco e ad approvare i regolamenti così come proposto, senza alcuna modifica.

Il Presidente, prima di invitare il Consiglio a votare, precisa che con l'approvazione di questi regolamenti, l'Ente ha concluso, come progetto, il difficile iter di legge e quindi, con orgoglio, dichiara che il Comune di Montorio si è posto all'avanguardia.

Invita, quindi, il Consiglio a deliberare in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentiti gli interventi che precedono;

Visto lo schema di regolamento di polizia urbana predisposto dagli uffici;

Vista la legge 08/06/1990, n. 142;

Vista la legge 07/08/1990, n. 241;

Richiamata la normativa, relativa al commercio, circolazione, nettezza urbana e prevenzione incendi;

Vista la legge 15/05/1997, n. 127;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Atteso che i gruppi di maggioranza hanno espresso un voto favorevole all'approvazione del regolamento, con l'integrazione al punto i) dell'art. 13 della seguente dicitura: "Salvo diversa disposizione, con apposta ordinanza Sindacale";

Visto che i gruppi di opposizione anticipano la loro astensione al voto;

Con voti favorevoli 10 ed astenuti 5 (Martegiani-De Remigis-Catalini-Faiazza-Eleuteri) resi mediante alzata di mano dai consiglieri presenti;

DELIBERA

Ritenere la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e di conseguenza:

1) approvare, come in effetti approva, il Regolamento Comunale di Polizia Urbana che si compone di n. 54 articoli e che, allegato, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, compresa l'aggiunta proposta dal Sindaco e riguardante il punto i) dell'art. 13, così come ampiamente specificato nella premessa;


2) inviare il presente atto al CO.RE.CO. di Teramo per il controllo preventivo di legittimità, ai sensi del comma 33 - dell'art. 17 - della legge 15/05/1997, n. 127.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 53 L. 8/6/1990, N. 142

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

NULLA DA RILEVARE. SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

NULLA DA RILEVARE. SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto con segue.

IL PRESIDENTE

Il Segretario Comunale

Il Consigliere Anziano

Prot. N. 4485

Li 10 FEB 1998

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

- Oggi stesso viene inviata al competente organo regionale di controllo sugli atti dei comuni (Co.Re.Co.):
 - in relazione al combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 32;
 - per essere posta a controllo di iniziativa del Consiglio (Art. 45, comma 1).
- Non è soggetta al controllo preventivo:
 - perché non riservata al Consiglio (combinato disposto artt. 32 e 45, comma 1);
 - perché meramente esecutiva di altra deliberazione (Art. 45, comma 5).



Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi: dal al senza reclami.
- è divenuta esecutiva il giorno
 - decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co.:
 - dell'atto (Art. 46, comma 1);
 - dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (Art. 46, comma 4): senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento.
 - avendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (Art. 46, comma 5).

Dalla Residenza comunale, li

Il Segretario Comunale

Prot. 269

Esaminata senza rilievi nella seduta del 20 FEB 1998

IL PRESIDENTE SARDI
IL SEGRETARIO FRAUCHI

Per essere conforme
Tornano, li 23 FEB 1998

IL SEGRETARIO DEL SERVIZIO
(DOTT. PROC. GIAPPIERO SARDI)
L'ISTRUTTORE DIR. AMM. VO
(GIUSEPPE DI PASQUALE)
IL LEGALBUE

NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

SOMMARIO

TITOLO I NORME GENERALI

- ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 - SCOPI DEL REGOLAMENTO
- ART. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE
- ART. 4 - INCARICATI DELLA VIGILANZA
- ART. 5 - OPERAZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

TITOLO II DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL PUBBLICO

- ART. 6 - DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL PUBBLICO
- ART. 7 - OBBLIGO DI VENDITA
- ART. 8 - PESATURA DELLA MERCE

TITOLO III DELLA NETTEZZA DELL'ABITATO

- ART. 9 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
- ART. 10 - VORTICI - CORTILI - SCALE
- ART. 11 - DIVIETO DI ACCUMULARE IMMONDIZIA
- ART. 12 - ESPURGO DEI POZZI NERI
- ART. 13 - ALTRI DIVIETI ART. 26 - SGOMBERO DELLE IMMONDIZIE
- ART. 14 - MATERIALI DI RISULTA
- ART. 15 - CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI
- ART. 16 - DELLE CANNE FUMARIE
- ART. 17 - DIVIETO DI LORDARE EDIFICI ED IMPIANTI
- ART. 18 - ORNAMENTI ESTERNI DEI FABBRICATI
- ART. 19 - DEI VIALI E DEI GIARDINI
- ART. 20 - VASCHE E FONTANE
- ART. 21 - GUASTI AD EDIFICI E AD IMPIANTI DI PUBBLICO INTERESSE
- ART. 22 - DEPOSITI IN PROPRIETA' PRIVATA
- ART. 23 - COLLOCAMENTO DI TARGHE O LAPIDI COMMEMORATIVE
- ART. 24 - COLLOCAMENTO DI CARTELLI ED ISCRIZIONI
- ART. 25 - ALTRI DIVIETI

TITOLO IV
DELLO SGOMBERO DELLE IMMONDIZIE E DELLA NEVE,
DELL'INNAFFIAMENTO

- ART. 26 - SGOMBERO DELLE IMMONDIZIE
- ART. 27 - SGOMBERO DELLA NEVE
- ART. 28 - RIMOZIONE DEL GHIACCIO E DEI GHIACCIOLI
- ART. 29 - DELL'INNAFFIAMENTO

TITOLO V
DELLA CIRCOLAZIONE

- ART. 30 - FONTI NORMATIVE
- ART. 31 - TRASPORTO DI STRUMENTI DA TAGLIO
- ART. 32 - TRASPORTO DI OGGETTI INCOMODI O PERICOLOSI

TITOLO VI
DEI DIVIETI DI PASSAGGIO
DETERMINAZIONE SPAZI PER LE FIERE

- ART. 33 - DIVIETO DI PASSAGGIO
- ART. 34 - TRANSITO DELLE CAROVANE DI NOMADI
- ART. 35 - SOSTA DEI NOMADI E ROULOTTES
- ART. 36 - CIRCOLAZIONE E SOSTA DELLE AUTO - CARAVAN
- ART. 37 - DELLE FIERE E DEI MERCATI
- ART. 38 - BAGNI IN LUOGO PUBBLICO

TITOLO VII
DELLA CUSTODIA E CIRCOLAZIONE
DEGLI ANIMALI INCOMODI E PERICOLOSI

- ART. 39 - DIVIETO DI TENERE ANIMALI
- ART. 40 - ANIMALI PERICOLOSI
- ART. 41 - DELLA TENUTA DEI CANI
- ART. 42 - DELLA TENUTA DEI GATTI

TITOLO VIII
DEI MESTIERI RUMOROSI ED INCOMODI
PREVENZIONE INCENDI

- ART. 43 - DEFINIZIONE
- ART. 44 - AUTORIZZAZIONE
- ART. 45 - ORARIO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' RUMOROSE ED INCOMODE
- ART. 46 - DIVIETO DI PRODURRE RUMORI E SUONI MOLESTI
- ART. 47 - LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO
- ART. 48 - SUONO DELLE CAMPANE
- ART. 49 - PREVENZIONE INCENDI

TITOLO IX
NORME FINALI E SANZIONI

- ART. 50 - NORME ABROGATE
- ART. 51 - ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO
- ART. 52 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO
- ART. 53 - USI E CONSUETUDINI
- ART. 54 - SANZIONI

TITOLO I NORME GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Con il presente regolamento sono disciplinate le seguenti materie:

- 1) gli esercizi di vendita al pubblico;
- 2) la nettezza dell'abitato e dei cortili interni delle case; circa il modo ed il tempo di costruire, mantenere e spurgare i luoghi e depositi immondi;
- 3) lo sgombero delle immondezze e della neve dalle vie o da altri luoghi pubblici, e per l'innaffiamento in tali luoghi;
- 4) mantenere la libera circolazione nei luoghi pubblici e per regolare il corso pubblico;
- 5) vietare il passaggio in certi luoghi o in certe ore dei veicoli o degli animali, quando ne sia dimostrata la necessità, per determinare gli spazi per le fiere, i mercati e giuochi pubblici, senza pregiudizio dei diritti delle proprietà circostanti;
- 6) i bagni in luogo pubblico;
- 7) la custodia e la circolazione degli animali incomodi o pericolosi;
- 8) il cumulo, il deposito, e la custodia delle materie accendibili: circa le altre cautele necessarie per evitare gli incendi nell'abitato i provvedimenti relativi alla loro pronta estinzione;
- 9) esercizio delle professioni e dei mestieri rumorosi o altrimenti incomodi.

ART. 2 - SCOPI DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire, nel territorio comunale, la convivenza civile, nonché la vigilanza sull' adempimento dei servizi ad essa connessi, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse e per lo sviluppo socio economico della popolazione.

ART. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1) Il presente regolamento opera su tutto il territorio comunale;
- 2) le disposizioni in esso contenute devono essere osservate in correlazione ai disposti delle leggi, dei regolamenti (statali e regionali), nonché degli altri regolamenti comunali in vigore;
- 3) oltre alle disposizioni del presente regolamento devono essere osservati gli ordini, anche verbali, che, circa le materie oggetto del regolamento stesso, saranno dati, in circostanze straordinarie, dall'autorità comunale o dagli agenti di polizia municipale.

ART. 4 - INCARICATI DELLA VIGILANZA

Il servizio di polizia urbana è diretto dal sindaco a mezzo del personale dell'ufficio di polizia municipale e viene effettuato dagli agenti comunali e dagli altri agenti e funzionari di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 del codice di procedura penale.

ART. 5 - OPERAZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

- 1) Nel procedere alle operazioni di polizia giudiziaria gli agenti ed i funzionari devono sempre osservare le vigenti norme del codice di procedura penale.

- 2) Gli agenti hanno l'obbligo di sequestrare gli oggetti del reato, gli strumenti che servirono a commetterlo e tutto quanto può costituire prova del reato. Gli oggetti sequestrati devono essere consegnati al funzionario responsabile della custodia.

TITOLO II DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL PUBBLICO

ART. 6 - DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL PUBBLICO

- 1) Nelle leggi e nelle altre disposizioni statali e regionali trovano disciplina:
- a) il commercio;
 - b) i pubblici esercizi;
 - c) la chiusura settimanale e l'orario di pubblici esercizi;
 - d) il commercio su aree pubbliche;
 - e) la vendita delle carni fresche e congelate;
 - f) la pubblicità dei prezzi;
- nonché tutte le altre attività commerciali e di vendita al pubblico.
- 2) I prodotti o le confezioni di prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio comunale devono riportare le indicazioni di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 126, recante "norme per l'informazione del consumatore".

ART. 7 - OBBLIGO DI VENDITA

- 1) I venditori non possono rifiutare la vendita, a pronta cassa, degli oggetti domandati quando questi sono posti in vendita anche se ne sia loro richiesta una piccola quantità.
- 2) Per i generi già confezionati la quantità minima resta la più piccola confezione.

ART. 8 - PESATURA DELLA MERCE

- 1) Per quanto concerne gli strumenti usati per pesare e per misurare trova applicazione il T. U. delle leggi sui pesi e sulle misure approvato con R. D. 23 agosto 1890, n. 7088, nonché il R. D. 30 gennaio 1909, n. 242 e successive modificazioni ed aggiunte.
- 2) Per quanto concerne la vendita a peso netto delle merci trova applicazione la legge 5 agosto 1981 n. 441, modificata dalle leggi del 4 maggio 1983, n. 171, 5 giugno 1984, n. 211, 10 aprile 1991, n. 128, nonché il regolamento di esecuzione approvato con D. M. 21 dicembre 1984 (G. U. 29 dicembre 1984, n. 356).

TITOLO III DELLA NETTEZZA DELL'ABITATO

ART. 9 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico, soggetti a servitù di pubblico passaggio o anche semplicemente in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiali.

ART. 10 - PORTICI - CORTILI - SCALE

I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti in stato di nettezza. Salvo le occupazioni temporanee e straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio o di impedimento.

ART. 11 - DIVIETO DI ACCUMULARE IMMONDIZIA

- 1) E' vietato accumulare spazzatura sulle strade, nei cortili delle case e loro attinenze, le quali devono essere sempre sgombrare da qualsiasi immondizie.
- 2) Tali materie devono rimanere chiuse in buste impermeabili e depositate negli appositi cassonetti di raccolta.

ART. 12 - ESPURGO DEI POZZI NERI

- 1) Lo spurgo dei pozzi neri deve essere fatto con botti a sistema inodore e le operazioni di ripulitura e trasporto devono essere eseguite:
 - nel trimestre gennaio - marzo..... dalle ore 07.00 alle ore 10.00
 - nel trimestre aprile - giugno..... dalle ore 06.00 alle ore 08.00
 - nel trimestre luglio - settembre..... dalle ore 06.00 alle ore 08.00
 - nel trimestre ottobre - dicembre..... dalle ore 07.00 alle ore 10.00
- 2) I rifiuti derivanti da tale attività devono, onde evitare problemi di inquinamento, essere reimmessi nella rete fognante pubblica.

ART. 13 - ALTRI DIVIETI

E' vietato:

- a) gettare sulla pubblica via e nei canali l'acqua e materiali immondi, come pure di otturare le bocche dei fognoli;
- b) spolverare panni da finestre e balconi prospicienti pubbliche strade; dalle finestre interne la spolveratura dei panni potrà farsi soltanto nelle ore antimeridiane fino alle 08.00 d'inverno e fino alle 07.00 d'estate;
- c) spaccare legna, lavare autoveicoli od altro nella pubblica via;
- d) stendere il bucato sulle finestre, balconi, terrazze, ed in qualsiasi parte all'esterno delle abitazioni prospicienti pubbliche strade;
- e) stendere il bucato lungo le pubbliche vie sui passaggi nei giardini pubblici;
- f) lavare il bucato lungo i canali che attraversano vie pubbliche, alle pubbliche fontane, nonché introdurre oggetti di qualsiasi natura e per qualsiasi scopo;
- g) gettare qualsiasi oggetto nelle fontane e vasche pubbliche;
- h) fare qualsiasi scritta o segno sui muri e sulle strade;
- i) lavorare sulle porte delle case, botteghe o magazzini;
- j) tenere nei centri urbani stalle e conigliere di qualsiasi tipo.

ART. 14 - MATERIALI DI RISULTA

- 1) I materiali provenienti da scavi o demolizioni non possono rimanere nei luoghi ove si compiono dette opere, ma devono essere trasportati immediatamente nei luoghi indicati dall'autorità comunale;
- 2) trasporto deve essere seguito con mezzi atti ad evitare la disseminazione e lo spolverio;
- 3) è vietato, in qualsiasi tempo, depositare materiali sul luogo pubblico o aperto al pubblico.

ART. 15 - CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI

- 1) Ogni edificio deve essere tenuto in buono stato di conservazione ed in modo da evitare l'irregolare caduta delle acque piovane o deterioramenti di materiali che possono lordare il suolo pubblico.
- 2) Anche dal punto di vista estetico i proprietari dei fabbricati sono tenuti a rimuovere ogni causa di deturpamento dell'ambiente.
- 3) I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
- 4) Uguali obblighi incombono al proprietario delle insegne. Per la tinteggiatura e la ripulitura della facciata esterna delle case si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.
- 5) E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte, scritti, segni o figure come pure insudiciare, macchiare, tingere con colore, con matita, con carbone od altra materia, i muri delle case, le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.
- 6) I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre, l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte delle proprie case, lungo i relativi muri di cinta, fino alla linea esterna del marciapiede o per lo spazio di almeno un metro.

ART. 16 - DELLE CANNE FUMARIE

- 1) Sia nell'interno, come all'esterno delle abitazioni, non è permesso accendere fuochi se il fumo non immette in apposita canna fumaria che sfoghi sul tetto.
- 2) E' vietato dare sfogo al fumo dei camini, stufe, ecc. appoggiando le relative condutture alle pareti, alle finestre ed ai muri esterni.
- 3) I camini devono sporgere almeno un metro dal tetto, essere di altezza non inferiore alle case contigue e superarle se servono a fucine producenti gas nocivi o fastidiosi. L'altezza minima dei camini di queste ultime sarà stabilita, caso per caso, dall'autorità comunale.
- 4) Le gole dei camini, stufe, forni ed in genere tutti i condotti del fumo devono essere spazzati dalla fuliggine almeno una volta l'anno.

ART. 17 - DIVIETO DI LORDARE EDIFICI ED IMPIANTI

- 1) E' vietato lordare e deturpare in modo qualsiasi gli edifici pubblici e privati e loro attinenze, ed i manufatti di ogni specie.
- 2) L'affissione dei manifesti stampati, manoscritti ecc. deve essere eseguita in conformità del regolamento sulle pubbliche affissioni.
- 3) E' vietato arrampicarsi sui pali delle pubbliche condutture, della pubblica illuminazione, nonché sui pubblici manufatti e sulle piante.

- 4) Nei giorni di fiera e di mercato è vietato accostare sui pubblici monumenti, sugli infissi delle pubbliche condutture e della pubblica illuminazione, oggetti da esporsi in vendita.

ART. 18 - ORNAMENTI ESTERNI DEI FABBRICATI

- 1) I vasi di fiori, le cassette, le gabbie di uccelli ed altri oggetti collocati sui davanzali delle finestre, dei balconi e delle terrazze a scopo di ornamento, devono essere convenientemente assicurati al muro.
- 2) Sulle finestre delle case ed attinenze non possono essere esposti oggetti all'infuori di quelli che costituiscono ornamento.

ART. 19 - DEI VIALI E DEI GIARDINI

- 1) Nei viali e giardini pubblici è specialmente vietato:
- a) introdursi, nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, velocipedi, carretti, cavalli ed altri animali, eccettuati i cani, i quali devono essere sempre tenuti a guinzaglio;
 - b) recare qualsiasi incaglio o deviare il corso dell'acqua dei rigagnoli;
 - c) passare o coricarsi su siti erbosi, sedersi ai margini delle aiuole o sdraiarsi sulle panchine;
 - d) guastare o lordare i sedili, guastare le siepi salire sugli alberi, appendervi od appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni, e simili, guastare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
 - e) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili;
 - f) bivaccare, consumare pasti, occupare sedili se non a scopo di riposo;
 - g) danneggiare, in qualsiasi modo, gli impianti.
- 2) I contravventori, senza pregiudizio delle pene sancite dal presente regolamento e di quelle comminate dalle leggi, sono sempre tenuti a risarcire i danni arrecati.

ART. 20 - VASCHE E FONTANE

E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche, pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile.

In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio dei veicoli, animali, botti, indumenti e simili.

ART. 21 - GUASTI AD EDIFICI E AD IMPIANTI DI PUBBLICO INTERESSE.

- 1) E' vietato guastare o manomettere, in qualsiasi modo, gli edifici ed i manufatti, sia pubblici che privati.
- 2) E' vietato recare guasti in qualunque modo alle targhe, frecce di direzione, spartitraffici relativi alla segnaletica stradale, nonché ai candelabri, lampade, condutture della luce ed a qualsiasi altro oggetto servente alla pubblica illuminazione.
- 3) E' inoltre, vietato, danneggiare le condutture del gas e dell'acqua potabile od incagliarne il funzionamento.

ART. 22 - DEPOSITI IN PROPRIETA' PRIVATA.

- 1) Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista, è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità Comunale, nuoccia alla estetica ed al decoro della città.

ART. 23 - COLLOCAMENTO DI TARGHE O LAPIDI COMMEMORATIVE

- 1) Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie e sulle piazze pubbliche, è necessario ottenere l'approvazione del Sindaco, salva l'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo.
- 2) A questo scopo dovranno sempre venire presentati, in tempo utile, i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quant'altro potrebbe essere richiesto nel caso.
- 3) Il Sindaco, nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre le opere, dopo il loro compimento, al collaudo da parte di un'apposita Commissione.

ART. 24 - COLLOCAMENTO DI CARTELLI ED ISCRIZIONI

- 1) Salve le norme del regolamento edilizio, non sarà consentito in alcun caso il collocamento di cartelli a forma di cassetta luminosa, sporgenti dal muro, né di cartelli a forma di scudo da applicarsi agli angoli dei fabbricati.
- 2) Il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie ed, in genere, di ogni opera esteriore a carattere permanente potrà essere vietato a tutela della bellezza panoramica e per rispetto all'arte o alla storicità dei luoghi, secondo il giudizio che esprimerà l'Autorità Comunale.
- 3) Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà, di regola, consentita l'apposizione di iscrizioni e di insegne.
- 4) Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte, o, comunque, in modo tale che armonizzi col carattere artistico del fabbricato.
- 5) Nei luoghi o negli edifici ricordati al comma terzo è vietata, altresì, l'affissione dei manifesti, degli avvisi od, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità.

ART. 25 - ALTRI DIVIETI

- 1) Sul pubblico suolo ed in luoghi abitati e frequentati è vietato soddisfare alle naturali occorrenze fuori dei luoghi a ciò destinati; introdursi o fermarsi sotto gli androni, i vestiboli, i porticati e nelle scale degli edifici pubblici e privati per ivi mangiare, bere, dormire, compiere atti contrari alla decenza pubblica.
- 2) Senza speciale permesso è pure vietato trattenersi sia all'interno che all'ingresso e nelle adiacenze degli Uffici pubblici per offrire servizi od esercitarvi qualsiasi commercio od industria.

TITOLO IV DELLO SGOMBERO DELLE IMMONDIZIE E DELLA NEVE, DELL'INNAFFIAMENTO

ART. 26 - SGOMBERO DELLE IMMONDIZIE.

1) La materia è compiutamente disciplinata:

- Dal vigente "Regolamento comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti" di cui all'art. 8,2 comma, del D.P.R. 10 Settembre 1982, n. 915 ed all'art. 270, 3 comma, del T.U.F.L. 14 Settembre 1931, n. 1175, come sostituito con l'art. 21 dello stesso D.P.R. n. 915/1982;
- Dal vigente "Regolamento comunale per la tutela igienico-sanitaria del servizio per lo smaltimento dei rifiuti" di cui all'art. 8,2 comma, lettera b) del D.P.R. 10 Settembre 1982, n. 915.

ART. 27 - SGOMBRO DELLA NEVE.

- 1) I proprietari di case hanno l'obbligo, per tutta la lunghezza dei loro stabili, di sgombrare dalla neve i marciapiedi per l'intera loro larghezza non appena sia cessato di nevicare.
- 2) E' pure vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dei cortili. Solamente in caso di assoluta urgenza e necessità verificata dal Sindaco e sotto cautela da prescriversi, potrà venire concesso il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi e sulle vie e piazze.
- 3) Gli obblighi di cui sopra incombono, altresì, in via solidale con i proprietari relativi e per tratto corrispondente, ai titolari dei negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti a piano terreno.

ART. 28 - RIMOZIONE DEL GHIACCIO E DEI GHIACCIOLI.

- 1) Nel caso di formazione di strati di ghiaccio sui marciapiedi e ghiaccioli pendenti dagli oggetti delle case nello spazio pubblico, i proprietari o conduttori delle case dovranno immediatamente rimuovere il pericolo, facendolo coprire con polvere o rompendolo o facendolo cadere.

ART. 29 - DELL'INNAFFIAMENTO

- 1) Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sui muri; è perciò, necessario che gli abitanti delle case, ove detti vasi si trovano, si premuniscano di adatti accorgimenti ed adottino, comunque, le occorrenti precauzioni.

TITOLO V DELLA CIRCOLAZIONE

ART. 30 - FONTI NORMATIVE

1) La materia è compiutamente disciplinata:

- Dal codice della strada T.U. 8 dicembre 1933, n. 1740, per la parte rimasta in vigore;
- Dal codice della strada T.U. 15 giugno 1959, n. 393;
- Dal regolamento 30 giugno 1959, n. 420.

ART. 31 - TRASPORTO DI STRUMENTI DA TAGLIO

- 1) I macellai, i salumieri ed i beccai non possono circolare in pubblico con vestiti intrisi di sangue.
- 2) E' vietato attraversare luoghi con falci, coltelli od altri strumenti da taglio o comunque pericolosi non opportunamente protetti allo scopo di non costituire pericolo di danni ai passanti.
- 3) E, in ogni caso, vietato esporre fuori dalle vetrine falci e strumenti taglienti.
- 4) E' sconveniente per macellai e salumieri circolare in pubblico con vestiti intrisi di sangue e portare ferri del loro mestiere senza debita custodia.

ART. 32 - TRASPORTO DI OGGETTI INCOMODI O PERICOLOSI.

- 1) Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di centimetri 50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggino gli estremi.
- 2) Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se all'estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danno alle persone.

TITOLO VI DEI DIVIETI DI PASSAGGIO DETERMINAZIONE SPAZI PER LE FIERE

ART. 33 - DIVIETI DI PASSAGGIO.

E' vietato, nelle pubbliche vie e piazze:

- a) transitare spingendo avanti le ruote di veicoli, cerchi, cerchioni di ferro, botti od oggetti di qualunque dimensione che si girino sul loro asse;
- b) ogni giuoco di palle, bocce ecc.;
- c) lanciare sassi, frutta od altri oggetti, anche senza intenzione d'offendere;
- d) innalzare palloni, aquiloni, ecc.
- e) praticare qualsiasi altro tipo di gioco che possa arrecare danno ai passanti.

ART.34 - TRANSITO DELLE CAROVANE DI NOMADI

E' fatto divieto, alle carovane di nomadi, di percorrere le vie interne dell'abitato.

ART. 35 - SOSTA DEI NOMADI E ROULOTTES

- 1) La sosta dei nomadi o zingari nel territorio comunale potrà essere consentita negli appositi spazi stabiliti con deliberazione consiliare.
- 2) In assenza di questi, il Sindaco potrà autorizzare la sosta, indicando, nell'autorizzazione scritta:
 - il luogo in cui la sosta è consentita;
 - la durata massima della sosta.
- 3) E' vietato il soggiorno di roulottes sul suolo pubblico o privato aperto al pubblico.

ART. 36 - CIRCOLAZIONE E SOSTA DELLE AUTO-CARAVAN.

- 1) Ai fini dell'applicazione delle ordinanze e degli altri provvedimenti emanati dagli enti proprietari e gestori di strade, autostrade o suoli demaniali o comunali, soggetti a pubblico passaggio, ai sensi degli articoli 3 e 4 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, le auto caravan che possono essere oggetto di limitazioni in analogia con le altre categorie di autoveicoli.
- 2) La sosta delle auto caravan, dove consentita, sulla sede stradale, non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo, salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quello del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo.
- 3) La regolamentazione prevista, dal citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, in materia di accesso, circolazione, sosta e parcheggio degli auto-

veicoli, è estesa alle auto caravan che possono essere oggetto di limitazioni in analogia con le altre categorie di autoveicoli.

ART. 37 - DELLE FIERE E DEI MERCATI.

- 1) L'istituzione, il funzionamento, la soppressione, lo spostamento della data di svolgimento dei mercati o fiere locali ed i canoni per la concessione del posteggio sono disciplinati dal vigente " regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

ART. 38 - BAGNI IN LUOGO PUBBLICO

- 1) Coloro che volessero fare bagni in luogo pubblico dovranno indossare idonei costumi.

TITOLO VII DELLA CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI INCOMODI E PERICOLOSI

ART. 39 - DIVIETO DI TENERE ANIMALI

Nei centri urbani non è permesso tenere o lasciar vagare animali bovini, ovini, suini, equini, ecc., né animali da cortile.

ART. 40 - ANIMALI PERICOLOSI

- 1) Tutti gli animali di indole feroce, anche se addomesticati, o che comunque possano costituire pericolo per la pubblica incolumità dovranno:
 - essere trasportati su mezzi idonei e con tutte le necessarie precauzioni;
 - essere custoditi in gabbie sufficientemente solide, sempre in perfetto stato di manutenzione e comunque tali da rendere impossibile, in ogni momento, qualsiasi contatto con le persone e con gli altri animali.

ART. 41 - DELLA TENUTA DEI CANI

- 1) I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati non possono essere soppressi.
- 2) I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di ricovero non possono essere destinati alla sperimentazione.
- 3) I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario o al detentore.
- 4) I cani vaganti non tatuati catturati nonché i cani ospitati presso le strutture di ricovero, devono essere tatuati; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi ed altre malattie trasmissibili.
- 5) I cani ricoverati nelle strutture di ricovero, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86,87 e 91 del Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità.
- 6) E' inoltre vietato:
 - a) impedire all'accalappiacani l'esercizio delle sue funzioni e favorire la fuga dei cani,

- b) aizzare i cani fra di loro o contro le persone od in qualunque modo incitarli od impaurirli se non allo scopo di difesa;
 - c) tenere a guardia delle case cani in libertà che abbiano l'istinto di aggredire o mordere i viandanti;
 - d) far vagare cani non muniti di museruola (solo i cani da caccia ed accompagnati dal proprietario cacciatore durante il pericolo di apertura della caccia, nelle vie di campagna, possono tenersi senza museruola).
- 7) I cani di indole mordace, oltre la prescritta museruola dovranno essere sempre tenuti al guinzaglio.

ART. 42 - DELLA TENUTA DEI GATTI

- 1) Ai sensi di quanto disposto dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, è vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.
- 2) I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.
- 3) I gatto in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati od incurabili.
- 4) Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.

TITOLO VIII DEI MESTIERI RUMOROSI ED INCOMODI PREVENZIONE INCENDI

ART. 43 - DEFINIZIONE

- 1) Sono considerate attività rumorose od incomode tutte quelle attività che richiedono l'impiego di macchine, motori od altri strumenti, anche normali che, con l'uso, recano molestia al vicinato.
- 2) sono considerate, in ogni caso, "incomode", le attività che producono odori, gas, vapori nauseanti od inquinanti.

AR. 44 - AUTORIZZAZIONE.

- 1) Chiunque intenda avviare una attività rumorosa o altrimenti incomoda, dovrà inoltrare apposita domanda al Sindaco il quale, sentita la Giunta comunale, potrà condizionare il rilascio dell'autorizzazione a particolari condizioni o non accoglierla.
- 2) Sull'autorizzazione dovranno essere descritti i macchinari da installare ed indicate le procedure di lavorazione, con l'avvertenza che, sia per la introduzione dei macchinari nuovi, che, per variazioni al sistema di lavorazione, dovrà essere richiesta nuova autorizzazione.

ART. 45 - ORARIO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' RUMOROSE ED INCOMODE.

- 1) Il sindaco , ai sensi dell'art. 66 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con ordinanza, potrà vietare, indeterminate ore, l'esercizio delle attività rumorose od incomode.

ART. 46 - DIVIETO DI PRODURRE RUMORI E SUONI MOLESTI

- 1) Sia nelle case di civile abitazione che nei pubblici esercizi, negozi e fabbriche è vietato:
- produrre rumori, suoni, grida che possano recare disturbo ai vicini;
 - tenere cani che, specialmente di notte, abbaiano con frequenza.

ART. 47 - LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

- 1) Nei locali di pubblico spettacolo (sale da ballo, cinema, ritrovi, ecc.), i suoni devono essere attivati in modo che non siano percepibili dall'esterno.
- 2) Per i ritrovi e spettacoli all'aperto dovranno essere limitati, quando più possibile, disturbi al vicinato ed osservato scrupolosamente l'orario di attività.

ART. 48 - SUONO DELLE CAMPANE

- 1) Il suono delle campane è vietato dalle ore 22.00 alle ore 05.00.
- 2) E' fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni religiose e per le ricorrenze consuetudinarie, per oneri testamentari, per ordini impartiti da autorità superiori e per ricorrenze straordinarie dietro consenso dell'autorità superiore.

ART. 49 - PREVENZIONE INCENDI

- 1) Salvo quanto espressamente disposto dal T.U. delle leggi di P.S. 18 giugno 1931, n. 773 e dal relativo regolamento 6 maggio 1940, n. 635, nonché dai decreti del ministero dell'interno 31 luglio 1934 e 12 maggio 1937, è vietato tenere nell'abitato esplosivi ed infiammabili per l'esercizio di minute vendite senza autorizzazione della Autorità competente.
- 2) Tale autorizzazione è, altresì, necessaria per i depositi di gas di petrolio liquefatti, riguardo ai quali devono osservarsi le disposizioni di cui al D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620, alla legge 21 marzo 1958, n. 327, alla legge 28 marzo 1962, n. 169, ed al D.P.R. 12 gennaio 1971, n. 208.
- 3) Si richiama, inoltre, l'osservanza del disposto della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, della legge 13 maggio 1961, n. 469 e della legge 26 luglio 1965, n. 966 contenenti norme per l'organizzazione dei servizi antincendi, nonché del D.D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 e 26 maggio 1969, n. 689 contenenti prescrizioni per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ed infine del decreto interministeriale 27 settembre 1965, n. 1973, che stabilisce le aziende e le industrie pericolose soggette al controllo dei Comandi dei Vigili del Fuoco.

TITOLO IX NORME FINALI E SANZIONI

ART. 50 - NORME ABROGATE

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme con esso contrastanti.

ART. 51 - ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

- 1) Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui sono intervenuti l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale di controllo (Co. Re .Co.) e la sua ripubblicazione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi munito degli

estremi della deliberazione di approvazione e del provvedimento di esame da parte del Co. Re. Co., con la contemporanea pubblicazione, all'albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione.

ART. 52 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 53 - USI E CONSUETUDINI

Per quanto non previsto dalle leggi e disposizioni vigenti e non contemplato dal presente regolamento si applicano gli usi e consuetudini locali.

ART. 54 - SANZIONI

- 1) Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave, i trasgressori alle disposizioni del presente regolamento sono puniti con la sanzione amministrativa di cui all'art. 106 della legge comunale e provinciale, T.U. 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni ed aggiunte.
- 2) Per l'accertamento e la definizione amministrativa delle violazioni si applicano le norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

NOTE ALL'ART. 4

Codice di Procedura Penale

D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447.

Art. 57 - Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria

1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:
 - a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
 - b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;
 - c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza.
2. Sono agenti di polizia giudiziaria:
 - a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
 - b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle provincie e dei comuni quando sono in servizio;
3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni le funzioni previste dall'art. 55.

NOTA ALL'ART. 28

D.P.R. 10 Settembre 1982, n. 915

ART. 8 - Competenza dei comuni.

I comuni esplicano le attività di adattamento dei rifiuti urbani direttamente o mediante aziende municipalizzate ovvero mediante concessioni ad enti o imprese specializzate, autorizzati ai sensi dell'art. 6, lettera d).

Per la disciplina dei servizi dei rifiuti urbani i comuni adottano appositi regolamenti che devono, in particolare, stabilire:

- a) le norme per la determinazione dei parametri entro i quali è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani di cui ai punti 1) e 2) del terzo comma dell'art. 2 e delle modalità della raccolta stessa, nonché per la determinazione del perimetro entro il quale è istituito il servizio di spazzamento dei rifiuti, anche per quelli prodotti in aree non comprese nei perimetri di cui al punto 3) del terzo comma dell'art. 2;
- b) le norme per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi dello smaltimento dei rifiuti, anche per quelli prodotti in aree non comprese nei perimetri di cui al punto a);

- c) le norme atte a favorire, fin dal conferimento il recupero di materiali da destinare al riciclo o alla produzione di energia;
- d) le norme atte a garantire, ove necessario fin dal conferimento, un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi o, comunque, pericolosi sotto il profilo igienico-sanitario.

Ciascun comune è tenuto a fornire alla regione tutte le informazioni da esso disponibili sullo smaltimento dei rifiuti nel proprio territorio, ai fini del rilevamento statistico di cui alla lettera e) del precedente art. 6.

T.U.F.L. (R.D. 14 Settembre 1931, n. 1175)

ART. 270 - Tariffa

(come sostituito con l'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, poi modificato con l'art. 8, 5° comma, D.L. 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144).

La tassa è commisurata alla superficie dei locali e delle aree serviti ed all'uso cui i medesimi vengono destinati.

Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

Per l'applicazione della tassa i comuni sono tenuti ad adottare appositi regolamenti nei quali, oltre alle esenzioni previste dalle leggi vigenti, saranno specificate le speciali agevolazioni che, in relazione alle particolari condizioni locali, riterranno di poter accordare in via del tutto eccezionale.

I comuni hanno facoltà di ridurre la tassa fino ad un massimo del 50% per le aree ed i locali, non adibiti ad abitazione, nell'ipotesi di uso stagionale risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta.

Per l'abitazione colonica la tassa è dovuta anche quando nell'area in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada d'accesso all'abitazione stessa. La tassa è comunque dovuta, nel limite del 30% della tariffa, per le case coloniche e le case sparse situate fuori dell'area di raccolta.

I regolamenti, dopo l'approvazione dell'organo regionale di controllo, devono essere trasmessi al Ministero delle Finanze che provvedono alla loro omologazione, sentito il Ministero dell'interno.

Le tariffe, stabilite in applicazione dei regolamenti debitamente omologati, devono essere approvate dall'organo regionale di controllo ed essere comunicate al Ministero delle Finanze ai sensi dell'art. 273.